

**Isabelle Chabot**  
**«Io vo' fare testamento». Le ultime volontà di mogli e di mariti,  
tra controllo e soggettività (secoli XIV-XV)**

[A stampa in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di Maria Clara Rossi, Caselle di Sommacampagna (Vr), Cierre edizioni, 2010 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, 7), pp. 205-238  
© dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", [www.retimedievali.it](http://www.retimedievali.it)].

«Io vo' fare testamento».  
Le ultime volontà di mogli e di mariti,  
tra controllo e soggettività (secoli XIV-XV)

*Isabelle Chabot*

In un racconto del *Novelliere*, Giovanni Sercambi, autore lucchese del XIV secolo, mette in scena Toccora, una maliziosa campagnola colta in flagrante adulterio da un marito rozzo fermamente determinato a punirla con la morte per vendicare il suo onore offeso. Il pianto e la disperazione della colpevole non riescono a piegare l'implacabile determinazione di Orsuccio, lo sposo tradito. Ma ecco che, per salvarsi, l'astuta fedifraga si gioca una carta vincente. Prima che la condanna sia eseguita, Toccora esige, infatti, di poter dettare le sue ultime volontà a un notaio e minaccia apertamente di lasciare la maggior parte dei suoi beni ai poveri e alla Chiesa dopo aver predisposto alcuni lasciti:

– ti prego che, prima che io muoia [...] di mandare per un notaio, che io vo' fare testamento. E prima che 'l mio corpo si soppellisca dove la mia savorosa mamma fu soppellita, e la mia dota vo' che si sribuisca in questo modo: e prima, per l'anima di mi dolce padre vo' che si dia il poder della Folombra; e per l'anima della dolce mamma, si dia il podere del Ventospassa con tutte le pertinenze; e alla nostra benedetta chieza si diano le vitellette nate delle mie vacche; e a Rustico nostro lavoratore la mia bella gonnella; e a Rughia della villa di Buonamisura [il suo amante], il lasso quel podere che del terreno di mia madre uscío, u' si dite Trallemiescosce, sí veramente mentre ch'io vivo lo lavori senza mancare, e quando sarò passata di questa vita ne faccia quello che vuole. E perché tu, Orsuccio, m'hai preditto che io morir debbo, non vo' che tu abbi de' miei fatti altro che quel podere che si chiama il Gombo di frate Gabbo e quella vigna che si chiama la Tigna della Piacciuola. Altra cosa non vo' che abbi poi che sí giovana m'hai preditto che morir debbo.

La mossa è astuta e rivela immediatamente la sua efficacia poiché l'avarò marito preferisce rimangiarsi tutte le accuse pur di non compromettere i suoi diritti sulla futura eredità:

Orsuccio, che udito hae quello che la sua Toccora dicea, li disse:

– Toccora, e' non è di bizogno che tu tal testamento facci, però che niente ho veduto, e quello t'ho ditto ti dicea per vedere quello che tu mi dicei – [...].

Toccora dice:

– Poi che tu mi dici il vero io voglio star contenta a quello dici senza far testamento, e vo' che ogni possessione sia tua, salvo che per rimedio del'anima di mia madre, Rughia possegga la possessione mia Trallecosce fine che io viva sarò, o lui; e poi ritorni a te, odorifero marito –.

Orsuccio dice:

– Io sono molto contento –.

E con allegressa Orsuccio ne rimenò Toccora a casa, dove poi Rughia possedéo tal podere senza sospetto<sup>1</sup>.

Così, rinunciando al ricatto testamentario ma anche all'esercizio del suo potere patrimoniale Toccora aliena definitivamente i suoi beni al marito, ma si salva la vita e riprende la sua libertà, sicura ormai della sua impunità.

Nell'inscenare l'immediata resa del meschino eroe di questa storia, l'autore del *Novelliere* suggerisce, con ironia, fin dove un marito avido poteva spingersi pur di evitare che la moglie devolvesse i suoi beni per via testamentaria. Nel Trecento, il testamento era quindi un'arma così temibile in mano alle donne? In particolare alle donne sposate? E più ancora alle mogli senza figli come l'eroina del Sercambi? Nel tentativo di rispondere all'invito delle organizzatrici del convegno a riflettere sui 'margini di libertà' offerti alle donne dall'atto testamentario, la novella del Sercambi mi spinge a interessarmi più da vicino a quelli delle mogli per addentrarmi, tuttavia, nello spazio della coniugalità. Com'è ovvio, la riflessione si allarga immediatamente ai mariti: e ci si chiede se questi, per contrastare un tale strumento di potere patrimoniale, disponessero soltanto dell'arma della dissuasione oppure se esercitassero un controllo più serrato sulla libertà di testare delle mogli. Con il realismo che con-

traddistingue spesso la novellistica basso medievale, la vicenda di Toccara e Orsuccio evoca, sullo sfondo, l'esistenza di rapporti di potere, di tensioni tra i coniugi intorno al possesso e all'eredità dei beni muliebri. Controlli, tensioni e conflitti che possono essere facilmente ricondotti all'evoluzione del diritto dotale e successorio che, a partire dal XIII secolo, introduce notevoli squilibri patrimoniali nella coppia. Ora, se in un regime di separazione dei beni tra coniugi, il testamento della moglie e del marito poteva effettivamente essere usato come uno strumento di ricatto e di ritorsioni, era anche il mezzo con il quale si attivavano legami di reciproca solidarietà e di protezione. Ma per cogliere il grado di libertà di espressione testamentaria dei coniugi e la complessità delle loro dinamiche patrimoniali, occorre partire dalle regole, antiche e nuove, che ai tempi in cui scriveva Giovanni Sercambi, governavano ormai la successione tra marito e moglie in assenza di testamento.

### 1. I privilegi dei vedovi

Ricordiamo innanzitutto che il diritto romano non ammetteva nessuna successione tra marito e moglie: dei rispettivi beni dei coniugi erano eredi i discendenti della coppia, ma in assenza di figli, il coniuge superstite non acquisiva alcun diritto. La dote della moglie defunta faceva ritorno nella famiglia che l'aveva costituita al tempo del matrimonio, la vedova riprendeva la sua dote ma non ereditava il patrimonio del marito. Il diritto successorio che, a partire dal XII secolo, andò elaborandosi negli statuti comunali introdusse progressivamente il *lucrum dotis*, ovvero il diritto del vedovo di ereditare una parte della dote della moglie deceduta senza discendenti diretti: un terzo, la metà ma talvolta anche la totalità della dote<sup>2</sup>. Sappiamo meglio, da studi recenti condotti sull'insieme degli statuti esistenti di grandi comuni come Firenze, Siena, Venezia o Bologna che, tra XIII e XV secolo, furono ripetutamente riformate le singole leggi successorie, in particolare per rafforzare i privilegi dei vedovi. A forza di piccole modifiche, apparentemente irrilevanti, i legislatori comunali riuscirono così a incanalare sempre di più i beni muliebri nell'asse ereditario maritale. A Bologna, l'abbondanza di statuti ha consentito a

Serena Giuliodori di segnare con precisione le tappe di questo processo di riforme che, dal 1250 al 1452, portò a travolgere sostanzialmente un diritto successorio che, a metà Duecento, era ancora aderente al dettato giustiniano<sup>3</sup>. Neanche con la grande riforma degli statuti di Popolo del 1288, il vedovo aveva acquisito un qualche diritto sull'eredità della moglie deceduta senza figli, e doveva quindi restituire tutta la dote alla famiglia che l'aveva costituita. Fu una nuova riforma, nel 1335, a stabilire che *maritus seu pars mariti teneatur restituere solum dimidiam dotis infra tempus ordinatum a iure*<sup>4</sup>.

Come a Bologna, anche a Siena, una modifica sostanziale intervenne durante la prima metà del XIV secolo, un periodo in cui – osserva Gianna Lumia – i legislatori ridussero sensibilmente tutti i diritti successori delle donne. Nel caso specifico della successione della moglie, con la riforma statutaria del 1310, furono i diritti della famiglia della moglie premorta ad essere rosicchiati poiché fu concessa la metà della dote al vedovo quando questi, dal 1262, si doveva accontentare di un più modesto terzo<sup>5</sup>.

A Firenze, quando riusciamo a osservare la normativa – ed è purtroppo soltanto con gli statuti del Podestà del 1325 – ci troviamo già di fronte a un sistema successorio tra i più aderenti ai principi fondanti del patrilineaggio. Qui, le successioni femminili *ab intestato* vengono regolate ad esclusivo vantaggio della casa in cui la donna è entrata con il matrimonio, addirittura dell'ultima casa. In assenza di prole, il vedovo conserva l'intera dote e un terzo dei beni non dotali; inoltre, a partire dal 1415, lui stesso, oppure i suoi discendenti maschi (a Firenze le figlie sono escluse dall'eredità materna, addirittura anche dai fratelli uterini), non dividono l'eredità con i figli che la defunta avrebbe messo al mondo in precedente matrimonio<sup>6</sup>. I privilegi dei vedovi appaiono tanto più esorbitanti che la legislazione fiorentina, fin dalla metà del XIII secolo, aveva limitato a cinquanta lire la *donatio propter nuptias* dovuta dal marito alla moglie che tuttavia ne acquisiva la proprietà solo in caso di vedovanza e se la coppia non aveva avuto figli o se questi non erano sopravvissuti<sup>7</sup>. E già nel Trecento, 50 lire erano ben poca cosa a fronte di una dote di svariate centinaia di fiorini.

In questo quadro normativo, Venezia sembra davvero fare eccezione. Gli statuti del 1242 erano ancora abbastanza aderenti ai principi suc-

cessori del diritto romano, in particolare per quanto riguardava l'assenza di successione tra coniugi: nella città lagunare, come a Bologna nel 1250, la dote della moglie deceduta senza figli ritornava al dotante. Ma se a Bologna, a Siena e in tanti altri Comuni le cose cambiarono nella prima metà del Trecento, a Venezia il quadro normativo rimase apparentemente immutato. Infatti, nei decenni in cui assistiamo ovunque a un continuo perfezionamento del diritto successorio statutario, talvolta alla sua riscrittura, i legislatori veneziani non fecero nessuna riforma per modificare la legge della successione *ab intestato*. In realtà, nella pratica quotidiana anche a Venezia le cose cambiavano: nella seconda metà del Trecento, i mariti riuscirono a introdurre il lucro vedovile nel contratto di dote grazie a un artificio piuttosto curioso elaborato con la complicità dei notai. Giocando sul *corredum* della sposa, progressivamente espresso in denaro, essi cominciarono a circoscrivere una quota della dote per poi conquistare il diritto di ereditarla in caso di decesso della moglie senza figli. Una vicenda davvero interessante che ci mostra i notai all'opera, nella loro importante funzione di mediazione tra norma e pratica, capaci di produrre rilevanti innovazioni giuridiche di cui le istituzioni furono poi costrette a prendere atto. Infatti, la prima legge suntuaria votata dal Senato nel 1420 che fissò a 1600 ducati il tetto massimo per le doti, stabilì che il *corredum* non potesse più superare un terzo del valore della dote e, infine, ammise che il vedovo potesse ereditare quel terzo, legalizzando ciò che la pratica notarile aveva introdotto da più di mezzo secolo<sup>8</sup>. Anche a Venezia, la pratica e successivamente la legge introdussero un automatismo successorio a favore del vedovo che alterava sostanzialmente gli equilibri patrimoniali tra coniugi. A una giovane sposa veneziana, rimaneva sempre la possibilità di impugnare l'arma testamentaria, cosa che non mancò di fare Isabetta Falier, nel 1400, se non altro per affermare quanto era consapevole della perdita di potere subita e per privare formalmente il marito del resto della sua eredità:

Se alghuna chosa io non laso a mio marido al prexente non li para stranio per chaxon che lo hè da puocho tempo ch'io li son in chaxa e a lui li riman li choriedi li qual xè stadi ducati 550<sup>9</sup>.

Nella Venezia del '400, anche i mariti freschi di nozze avevano ottenuto di dipendere meno dalla buona e dalle ultime volontà della moglie per ereditare almeno una parte dei suoi beni.

In generale, il testamento, in quanto espressione di un individuo, uomo o donna che fosse, poteva sempre introdurre qualche elemento di disturbo nel fluire delle successioni stabilite dal diritto nell'interesse collettivo delle famiglie. Rispetto a chi sceglieva o, molto più spesso, si trovava costretto a morire senza aver espresso le sue ultime volontà, lasciando quindi al diritto locale o allo *ius commune* il compito di regolare la sua successione, chi dettava un testamento compiva un atto di volontà per dare voce a desideri e aspirazioni personali ma anche a delle strategie familiari che non sempre le norme avrebbero potuto assecondare. In questo senso, il testamento era uno strumento di emancipazione perché si presentava innanzitutto come un atto derogatorio alle regole della successione stabilite dagli statuti comunali: se non altro, esso consentiva al suo autore di sottrarre agli eredi legittimi una parte se non addirittura la totalità della propria fortuna per destinarla a Dio, ai suoi ministri e ai suoi poveri, sotto forma di lasciti destinati ad assicurarsi la salvezza della propria anima. Il testamento consentiva anche di articolare in modo più complesso la distribuzione dell'eredità tra legatari ed eredi, eventualmente di diseredare alcuni aventi diritto o di avvantaggiare altri esclusi dalle consuetudini locali; di programmare su più generazioni la devoluzione del patrimonio indicando nelle clausole di sostituzione di eredi un ordine successorio non necessariamente aderente a quello stabilito dagli statuti; di condizionare il futuro del patrimonio familiare vincolando un particolare bene o l'intera eredità con l'imposizione di un fideicommissio<sup>10</sup>. Il testamento consentiva, infine, al suo autore di scegliere e designare, nominandoli espressamente: i suoi eredi, i suoi legatari, i suoi intercessori, gli amici e le persone di fiducia cui affidare i figli minorenni e l'esecuzione delle proprie volontà.

Indubbiamente, le donne potevano così emancipare dalla tutela maritale un patrimonio che, a differenza degli uomini, non controllavano o controllavano assai poco durante la vita matrimoniale. Ora, questa constatazione solleva due interrogativi: il primo riguarda l'effettiva libertà delle donne di usare quello che, a tutti gli effetti, era uno dei pochi strumenti di potere patrimoniale a loro disposizione; il secondo riguarda

l'uso che le testatrici facevano di questa libertà. Le inchieste sui testamenti sono talvolta cadute nella tentazione di scorgere nella pratica testamentaria femminile l'espressione di un potere patrimoniale e familiare 'alternativo', se non addirittura sovversivo delle logiche maschili e agli interessi del lignaggio<sup>11</sup>. È una semplificazione che, spesso, non regge al confronto, indispensabile, con le regole locali della successione non testata. Così, quando intorno alla metà del Trecento le madri veneziane cominciarono a usare il testamento per dotare le figlie, non era affatto detto che fosse per favorirle, anzi. La legge veneziana, che divideva equamente la successione materna tra tutti i figli, maschi e femmine, senza neppure discriminarli secondo il letto di nascita, prefigurava una situazione successoria del tutto favorevole alle figlie in assenza di testamento materno, contrariamente a quanto accadeva a Firenze, a Siena, ad Arezzo e in tanti altri Comuni, dove le figlie erano escluse dall'eredità materna *ab intestato*. Contribuendo alla dotazione delle figlie con il mezzo testamentario, le madri veneziane non facevano altro che applicare alla loro successione la logica discriminatoria dell'*exclusio propter dotem*, prevista dagli statuti ma solo per la successione paterna, e così favorivano i figli. Nella Marsiglia trecentesca, quando testavano, le madri si conformavano allo schema dote femminile/successione maschile, derogando anche loro alle regole statutarie che invece non prevedevano alcuna disuguaglianza successoria tra fratelli e sorelle<sup>12</sup>. In entrambi i casi, a fronte di una norma favorevole alle figlie, il testamento femminile finiva per togliere loro risorse e diritti, adeguandosi al modo di devoluzione dell'eredità paterna.

In altri contesti, dove gli statuti selezionavano più chiaramente gli eredi delle mogli e delle madri in funzione degli interessi dei mariti e dei padri, il testamento femminile poteva risultare altrimenti temibile perché consentiva di derogare principalmente a queste norme, sviando l'eredità dai binari ben tracciati della patrilinearità. Proprio perché offriva un ampio spazio all'espressione della propria soggettività e lasciava indubbiamente margini di libertà, l'atto testamentario non era sempre libero, anzi.

### *Testatrici sotto sorveglianza*

Per quanto riguarda specificatamente l'attività testamentaria delle donne sposate, molti statuti introdussero progressivamente dei mecca-

nismi di controllo che andavano soprattutto in due direzioni. La prima consisteva nel limitare la quota di patrimonio di cui le testatrici potevano disporre liberamente per salvaguardare l'integrità dell'eredità dei figli, i vantaggi successori dei vedovi oppure quelli della famiglia di origine. Gli statuti senesi del 1262 autorizzavano le donne con figli a testare soltanto un quarto dei loro beni<sup>13</sup>. Quando le restrizioni colpivano anche il 90% dei beni, si finiva per vanificare quasi del tutto la libertà di testare delle mogli e delle madri. In secondo luogo, i legislatori sottoposero la capacità di testare delle donne all'autorizzazione maritale. Così, nel 1415, i giuristi fiorentini introdussero una nuova norma che vietava alle donne sposate di testare o fare donazione *in prejudicium viri vel filiorum seu aliorum descendantium ex eis*, lasciando presumibilmente al marito o al notaio il compito di valutare l'eventuale 'pregiudizio'<sup>14</sup>. La recente mappatura della diffusione, negli statuti italiani medievali e moderni, delle norme che miravano a controllare la capacità di agire delle donne rivela l'estensione del fenomeno e un evidente irrigidimento tra XIV e XVI secolo<sup>15</sup>. I condizionamenti e le pressioni esercitati dai mariti sono anche attestati *a contrario* dalle legislazioni che ritenevano opportuno garantire formalmente il diritto delle donne sposate di testare liberamente. È il caso di Marsiglia, ma anche di Tivoli, dove addirittura gli statuti del 1308 prevedevano pesanti sanzioni contro i mariti che avessero impedito la libera espressione delle ultime volontà muliebri<sup>16</sup>.

A Venezia, dove pure la libertà di testare delle donne era tutelata dagli statuti del 1242, una legge del 1474 intervenne per proteggere ulteriormente le donne sposate da un eccessivo condizionamento familiare. Ricordiamo che, in presenza di regole successorie che non contemplavano alcuna eredità *ab intestato* tra coniugi, i Veneziani avevano davvero tutto l'interesse a lasciare le loro mogli dettare un testamento; ed è probabile che molti mariti fossero fin troppo incalzanti se si decise di vietare loro di assistere alla redazione del testamento della moglie<sup>17</sup>. Eppure, non sempre la legge bastava ad arginare l'eccessiva invadenza maritale: nel Cinquecento, Anna Bellavitis incontra delle Veneziane che, con qualche scusa, preferivano allontanarsi dal tetto coniugale per dettare in santa pace le loro ultime volontà. Così, nel 1537, Felicità Pegolotto convocò il notaio in casa del fratello per aver la libertà di non lasciar alcunché al ma-

rito, considerando che «da lui non (aveva) avuto niente». Con il pretesto di far visita al fratello, la moglie del cancelliere di un paese del Padovano si trattenne a Venezia per recarsi dal notaio e lasciare 300 ducati al figlio di primo letto, riservando il resto della dote agli eventuali figli che fossero nati dal suo secondo matrimonio. Prevedendo di essere, in futuro, costretta dal marito a dettare un testamento a lui più favorevole, la donna fece addirittura specificare dal notaio che, per essere riconosciuto valido, qualunque altro testamento successivo avrebbe dovuto riportare per tre volte la scritta «Jesus Maria, Jesus Maria, Jesus Maria»<sup>18</sup>. Ma oltre a queste singole testimonianze, vediamo se i numeri della pratica testamentaria ci possono dare qualche indicazione sull'esistenza di un controllo maritale.

Partendo dai dati fiorentini<sup>19</sup> e allargando l'osservazione alla pratica testamentaria in Provenza e nell'Italia centro-settentrionale, si constata che se i testatori sono sempre la maggioranza, le donne non testano ovunque nelle stesse proporzioni. A Marsiglia<sup>20</sup>, a Manosque (Alta Provenza)<sup>21</sup>, a Genova<sup>22</sup>, a Milano<sup>23</sup> o ancora a Bologna<sup>24</sup>, il rapporto tra testatori e testatrici tende a un certo equilibrio, mentre nella regione di Avignone<sup>25</sup> oppure in Toscana le donne dettano un testamento su tre<sup>26</sup>. Ma riscontriamo anche situazioni eccezionali come quella di Tivoli dove la superiorità numerica delle testatrici (75%) è davvero sorprendente<sup>27</sup>. Infine, a Venezia le donne testano molto, sempre più degli uomini: tra il 1300 e il 1450, S. Chojnacki riscontra un rapporto di un terzo di testatori (34,1%) per due terzi di testatrici (65,9%); nei due campioni documentari trecenteschi analizzati da Linda Guzzetti, la superiorità numerica delle donne è un po' meno accentuata: negli anni 1301-1325, i testatori sono il 43%, le testatrici il 57%; negli anni 1376-1400 i testatori sono un po' più numerosi (45%) ma le testatrici sono ancora in maggioranza (55%)<sup>28</sup>.

Lo stato civile dei testatori (che, seppure approssimativamente, ci dà un'idea della loro età) è un altro dato al quale occorre prestare attenzione. Tendenzialmente, uomini e donne fanno testamento in momenti diversi del ciclo di vita. Gli uomini testano quando sono sposati, spesso con figli ancora piccoli, mentre le donne lo fanno di più in vedovanza, a un'età presumibilmente un po' più avanzata. Per gli uomini, il testamento è uno strumento di progettazione del divenire della famiglia, tanto più essenziale se la moglie è giovane e i figli minorenni. Alle mogli è concesso in minor

misura di prendere parte a questa progettualità: il loro accesso al testamento non è sempre incoraggiato, anzi. È quanto segnalano le variazioni talvolta molto rilevanti di percentuale di donne sposate tra le testatrici.

A fronte di situazioni come Manosque (48,4%) o Perugia (41,5%), dove le donne che testano sono in maggioranza ancora sposate, a Milano le stesse mogli sono una sparuta minoranza (circa il 7%). Se in Toscana, il testamento femminile è minoritario (circa il 30%), quello delle donne sposate è ancora più raro. Ad Arezzo, le mogli sono il 22,6%, a Firenze ancora meno: su un *corpus* di 158 testamenti femminili, soltanto 23 sono dettati da donne sposate (14,5%); ma tra queste testatrici, nove sono donne risposate che, come vedremo, sono tanto più determinate a testare se hanno figli del primo letto e sembrano esercitare una maggiore capacità di negoziazione per ottenere dal marito la *licentia testandi* imposta dagli statuti. A Venezia, invece, la situazione è rovesciata: le donne testano più degli uomini e quelle sposate rappresentano tra il 56% e il 60% delle testatrici. Perché?

Nella città lagunare, dove la legge non contempla alcun tipo di successione tra coniugi, i mariti hanno proprio bisogno del testamento per poter conservare qualcosa della dote in caso di premorienza della moglie, oppure per orientare la devoluzione dei suoi beni sui figli; e se, come abbiamo visto, alcuni possono essere tentati di 'spingere' la moglie a dettare le sue ultime volontà, è anche vero che, quando manca la prole, sono spesso le donne stesse a testare per impedire alla famiglia di origine di diseredare il consorte<sup>29</sup>. Laddove, invece, i mariti possono raccogliere buona parte se non addirittura l'intera successione della moglie o riservarla ai figli – e talvolta ai soli maschi –, è assai probabile che l'attività testamentaria delle donne sposate non sia affatto incentivata, anzi: i numeri della pratica testamentaria femminile sono rivelatori dell'efficacia di un dispositivo di dissuasione se non addirittura di coercizione che mira a evitare questo pericolo<sup>30</sup>. È quanto accade in Toscana e in Liguria, dove i redattori degli statuti hanno decisamente canalizzato le eredità femminili nell'asse successorio agnatico, come presumibilmente nell'Umbria di Toccara e Orsuccio.

Ma il testamento non è soltanto un'arma di ricatto o uno strumento di ritorsione, è anche uno strumento utile ai coniugi per organizzare il

futuro di quello che rimarrà. Proviamo ad addentrarci nelle dinamiche patrimoniali tra marito e moglie e le logiche testamentarie leggendo la biografia coniugale di un mercante fiorentino del tardo Trecento.

## 2. Paliano e le sue donne

Nei trent'anni di esistenza documentati dai suoi libri di ricordi<sup>31</sup>, Paliano di Falco Falcucci ebbe tre donne: una concubina perugina, Marcuccia, e successivamente due mogli fiorentine, Margherita Scodellai e Gianna de' Pazzi. Con loro costruì tre diverse configurazioni coniugali e familiari: un concubinato decennale con una vedova che gli dette tre figli naturali di cui solo un maschio sopravvisse (1380-1390); un primo matrimonio durato sette anni che rimase sterile (1390/92-1399); infine, una seconda unione in cui nacquero ben cinque figlie, conclusasi con la morte di Paliano (1401-1410). Mi soffermerò sui testamenti delle prime due donne e sui testamenti dettati da Paliano, il primo quando era vedovo, il secondo quando, ormai risposato da alcuni anni e padre di due bambine, sentiva la necessità di organizzare il futuro della famiglia nell'eventualità della sua dipartita.

Originario del Mugello, l'area settentrionale del contado fiorentino, Paliano Falcucci era un 'uomo nuovo' in città, un giovane mercante che, avendo intuito le enormi potenzialità di un settore emergente com'era allora l'industria della seta, si arricchì velocemente trafficando veli, broccati e altre stoffe preziose tra la Toscana, l'Umbria e Roma. A trattenerlo a Perugia, però, non erano soltanto i suoi prosperi affari ma anche una vedova di nome Marcuccia. Con lei il giovane mercante fondò una vera e propria famiglia in cui, tra il 1382 ed il 1387, nacquero ben tre figli<sup>32</sup>. L'affetto reciproco e fedele, il letto condiviso, la prole, il probabile consenso della comunità: la loro era una solida relazione matrimoniale, vissuta alla luce del sole, alla quale mancava solo il titolo di matrimonio<sup>33</sup>.

A porre un termine a questa decennale unione non fu la morte di lei, avvenuta il 4 settembre 1390, bensì le nozze di lui, concordate esattamente un mese prima, il 3 agosto, con una ricca fanciulla di Firenze e celebrate alla fine dell'anno. Giunto all'età di trenta o trentacinque

anni, Paliano coronava così la sua rapida ascesa economica facendo il suo ingresso nella buona società fiorentina dalla porta principale, quella del matrimonio. La dote di 1100 fiorini portata da Margherita Scodellai tradiva non solo il suo rango sociale ma anche quello raggiunto dall'uomo al quale veniva data in sposa<sup>34</sup>.

Marcuccia, invece, era una popolana. Dal suo primo matrimonio aveva forse salvato una modesta dote – probabilmente i 60 fiorini che Paliano le fece investire nella sua compagnia di setaioli<sup>35</sup> – e qualche pezzo del suo corredo, ma era sicuramente sprovvista di quel prezioso capitale sociale che, oltre a una bella dote, un *nouveau riche* come Paliano doveva acquistare tramite l'alleanza matrimoniale. Marcuccia, compagna di gioventù, non poteva diventare moglie. Non sappiamo quanto la loro separazione fosse consensuale. Tuttavia, Paliano lasciando quella che chiamava «la madre dei miei figlioli» per convolare a più legittime e sfavillanti nozze, le aveva fatto la singolare promessa di «dotarla». Era un modo per reinserirla nel mercato matrimoniale dandole i mezzi per accasarsi onorevolmente anche lei: sommando questa sorta di 'buona uscita' di 50 fiorini al piccolo capitale investito, Marcuccia avrebbe potuto sposare un artigiano senza troppe pretese. Non fece in tempo, ma nella lettera-testamento che spedì prima di morire a Paliano, al quale evidentemente si sentiva ancora molto legata, lo pregò di contribuire alla salvezza dell'anima sua devolvendo la somma promessa alla figlia di un suo compare e a un'altra fanciulla di sua conoscenza «per aiuto a maritarle»:

A di iiii<sup>o</sup> di settembre anno 1390, piacque a Dio chiamare a sé la benedetta anima della Marchuccia, madre de' sopradetti miei figliuoli a chui Idio, per la sua grazia e misericordia, faccia verace perdono. Morì a Spiello e Giovanni di Ciecherello fè pagare ongni spesa.

Lasciò per scritto la detta Marchuccia e preghò me Paliano, cioè per lettera fatta per sua parte, che de' d. ch'io diceva volerle dare per sua dota ch'io ne dessi alla figliuola di Chello per aiuto a maritarla fior. xxv, e più a una figliuola d'uno suo compare da Spiello fior. xxv per aiuto a maritarla, per rimedio dell'anima sua<sup>36</sup>.

Non sappiamo se questa breve annotazione nel libro di Paliano sia la trascrizione integrale o solo parziale di quello che possiamo chiamare un

testamento olografo. Mi interessa osservare che, per la loro semplicità, queste disposizioni ricordano molto i lasciti pii che le mogli morenti affidavano oralmente al futuro vedovo e destinate essenzialmente ad assicurare la loro salvezza; ci torneremo più avanti. Ciò che, molto probabilmente, avrebbe detto ‘a bocca’ a Paliano se egli si fosse trovato al suo capezzale, Marcuccia dovette scriverlo per lettera. Marcuccia dava per acquisita la dote promessa ma non ancora pagata da Paliano e, nel suo ‘testamento’, la convertiva in due sussidi dotali destinati ad altrettante ragazze del suo immediato *entourage*<sup>37</sup>, chiedendo quindi al ‘padre dei suoi figli’ di contribuire alla salvezza della sua anima finanziando il suo gesto caritatevole. L’eredità materna sarebbe toccata al figlio Bartolomeo: forse non occorre che Marcuccia lo ricordasse nella sua lettera-testamento. Paliano sapeva bene che quei 60 fiorini investiti «molto tempo fa» nella sua compagnia commerciale di Perugia spettavano al loro unico figlio sopravvissuto<sup>38</sup>.

Questa singolare ‘dote maritale’ e la sua devoluzione che tradiscono una fiducia e una solidarietà reciproche dicono molto su questa coppia non proprio convenzionale. Marcuccia, una quasi-moglie che, non potendo essere legittimata, prima o poi sarebbe stata lasciata, sapeva comunque di poter contare su un uomo con il quale aveva condiviso almeno dieci anni di vita. Paliano, un marito di fatto che non potendo sposare la madre dei suoi figli, la dava in sposa a un altro uomo, compiendo con la dotazione un dovere prima di tutto paterno; lo stesso atteggiamento paternalistico che, sedici anni dopo, lo avrebbe spinto a ‘dotare’ la sua «diletta» seconda moglie.

Rimasto vedovo nel settembre del 1399, Paliano si risposò con Gianna de’ Pazzi nel 1401. Erano già nate due figlie quanto decise di rifare il suo testamento, il 31 dicembre 1406. La moglie era giovane, le bambine piccole: in questi casi, i testatori facevano il possibile per incentivare la vedova a rimanere in casa, con la sua dote. Paliano, invece, oltre a restituire a Gianna la dote di 600 fiorini, con un lascito di 300 fiorini ne aumentò il valore del 50% «acciò ch’ella si possa meglio e più onorevolmente maritare». Per una giovane vedova, come per una figlia, il matrimonio rappresentava un’esistenza preferibile a una lunga vedovanza. Ora, l’inconsueto quanto generoso incitamento di Paliano era dovuto al fatto che, non avendo eredi maschi (se non il figlio naturale che non

considerava come un 'erede' a pieno titolo), egli non sentiva l'esigenza di trattenere la sua futura vedova<sup>39</sup>. Il suo testamento lasciava comunque aperta la scelta di una vedovanza vissuta con le bambine: in tal caso, Gianna avrebbe ottenuto i pieni poteri di capo-famiglia (con voto decisivo nel consiglio di tutela, in particolare nelle decisioni concernenti il matrimonio delle figlie) e la disponibilità dell'intero patrimonio vita natural durante. Nel progettare le sorti della moglie e della sua famiglia in un futuro senza di lui, Paliano oscillava tra lo slancio paternalistico della dotazione e la valorizzazione del ruolo attivo di madre. Le parole, i gesti e le attenzioni che Paliano rivolgeva alla giovane moglie svelavano una coniugalità armoniosa e solidale in cui gli interessi patrimoniali non erano un motivo di contrapposizioni tra coniugi.

Il testamento della prima moglie ci consente di osservare la coppia e le sue dinamiche patrimoniali sotto un'altra angolatura. Margherita Scodellai, che Paliano sposò nel dicembre 1390 (ma la vita di coppia iniziò solo nel luglio del 1392, forse per la giovane età della sposa) era orfana di padre e non sembrava poter contare molto sul lignaggio paterno. Fu la madre, monna Luca de' Ristori, a giocare un ruolo decisivo non solo nell'arrangiare il matrimonio ma probabilmente anche nella costituzione della dote: la cerimonia dello scambio dei consensi avvenne in casa sua, nella vicinanza della residenza dei Ristori dove, diventata vedova, era tornata ad abitare. A lei, nel novembre 1394, Paliano confessò di aver ricevuto la dote di 1100 fiorini nella quale erano inclusi dei possedimenti che, con ogni probabilità, appartenevano alla famiglia Ristori<sup>40</sup>. Nel 1397, Margherita raccolse l'eredità materna aggiungendo alla sua cospicua dote un patrimonio fondiario valutato intorno ai 550 fiorini.

Quando morì, il 30 settembre 1399, Margherita non aveva avuto figlie, per la legge successoria fiorentina, Paliano poteva conservare l'intera dote e un terzo dei beni non dotali della moglie se essa non faceva testamento. Eppure, *in articulo mortis*, la giovane donna convocò un notaio al suo capezzale per dettare le sue ultime volontà:

Ricordo come a dì xxviii di settenbre anno sopradetto (1399), monna Margherita mia moglie fè testamento, il notaio fu ser Giovanni Foraboschi. E lasciomi per suo testamento, cioè me Paliano di Falcho suo marito, mi lasciò sua erede e suo fede-

comessario. Lasciò per testamento cioè: a [\*\*\*] fior. 50; all'opera di Santa Reparata e \*\*\* fior. \*\*\*. E lasciò a tempi di mesi due dopo la sua morte alla maggiore fanciulla di Iacopo di Beninchasa Ristori, raffermando il testamento di monna Lucha sua madre dove le lasciò alla detta fanciulla fior. xxv in caso si mariti, ella sopradetta monna Margherita vuola l'abia dietro alla sua morte a mesi due e per amendue e' testamenti una sola volta – fior. venticinque.

A di xxx di settenbre 1399, a hore xxj, passò di questa vita la sopradetta monna Margherita mia moglie. E a di jº d'ottobre la fe' seppellire a Santa Maria Maggiore nella sepultura de' Ristori come si giudichò per suo testamento<sup>41</sup>.

Margherita non faceva testamento nell'intento di derogare alle norme che avvantaggiavano il marito, devolvendo l'eredità in beneficenza, anzi: erano pochissimi i lasciti pii, contrariamente a un uso osservato nei testamenti delle rare fiorentine sposate senza figli che lasciavano spesso i loro beni a istituzioni religiose o caritatevoli (43%)<sup>42</sup>. Margherita era un'ereditiera, ne era consapevole e ricorreva al testamento per esprimere la propria soggettività attraverso una duplice dichiarazione. Designando formalmente Paliano come il suo unico erede universale, la testatrice conferiva una certa solennità alla trasmissione dell'intero patrimonio – dote e beni non dotali – e gli affidava, nominandolo fideicommissario, un ruolo di fiducia nell'esecuzione delle sue ultime volontà. Con l'elezione di sepoltura, invece, Margherita esplicitava la forza della sua appartenenza familiare; ma alla famiglia della madre. Leggendo i libri di ricordi dei Fiorentini o i testamenti delle mogli che muoiono senza discendenza, si osserva che spesso esse disertano la sepoltura coniugale per tornare nella famiglia di origine. Qui, la scelta di Margherita di ritrovare la madre (deceduta pochi anni prima) nella tomba dei Ristori e non il padre nella tomba degli Scodellai, è meno consueta e assai rivelatrice di quel legame privilegiato con la famiglia materna che si intuiva già ai tempi del suo matrimonio. Il testamento si limitava poi a confermare un lascito di 25 fiorini fatto dalla madre a una giovane parente dei Ristori, figlia di un suo fratello. Per quanto semplice, il testamento di Margherita non era meno ricco di significati importanti.

Nel resoconto, altrettanto breve e asciutto, della scomparsa della moglie che Paliano lasciò nel suo libro, emerge tutta la complessità, sia

nell'espressione che nel contenuto, delle sue ultime volontà. Infatti, al testamento scritto, in cui disponeva delle sue proprietà dotali e di ciò che aveva ricevuto in eredità dalla madre, Margherita aggiunse un codicillo espresso *oralmente* con tre disposizioni riguardanti dei beni che, formalmente, non le appartenevano:

Lasciò a me Paliano, a parole, che della sua cioppa del drappo di domascho sbiadata e della sua cotta del drappo a baldacchino ch'io ne faccia fare due pianete e dialle a quelle chiese che a me piacie; e preghomi che alla Caterina, sua nipote, ch'io dessi una delle sue cioppe o due come a me piacesse»<sup>43</sup>.

Margherita chiedeva quindi al marito di provvedere alla trasformazione in paramento liturgico di due pezzi particolarmente sontuosi del suo guardaroba di sposa contribuendo così alla salvezza della sua anima. Era implicitamente un richiamo ai doveri consuetudinari dei vedovi fiorentini che, a fronte degli esorbitanti privilegi successori acquisiti, erano tenuti a donare alla famiglia della moglie le ricche vesti nuziali acquistate ai tempi del matrimonio. L'uso andò perdendosi negli anni Ottanta del Trecento ma fu sostituito dall'obbligo di donare a una chiesa una o più vesti della defunta debitamente trasformate in abiti sacerdotali e anche di vestire a lutto le parenti strette della defunta<sup>44</sup>. Nella trasmissione tutta femminile delle vesti di uso forse più quotidiano alla nipote, figlia di una sorella, si scorge invece una dimensione più affettiva: con questo gesto, Margherita, che non aveva avuto figli tracciava una sottile linea di filiazione iscrivendosi nella continuità e nella memoria di una famiglia.

Paliano, divenuto erede di una discreta fortuna, non mancò di esprimere la sua riconoscenza quando, ancora vedovo, dettò il suo primo testamento, il 20 giugno 1400: un cospicuo lascito di 100 fiorini destinato alla chiesa di Santa Maria Novella «per l'anima mia e di monna Tita»<sup>45</sup> doveva commemorare la loro coppia.

Rari erano i mariti senza figli che ricorrevano al testamento per designare la moglie erede, soprattutto nei ceti alti. Negli ambienti popolari, presso gli artigiani, la coppia coniugale appare più solidale nelle sue scelte patrimoniali e successorie: ma in gioco c'erano la bottega e il lavoro e sia nella gestione dei beni messi in comune al momento del matrimonio

sia nell'eredità vigeva una logica di reciprocità capace di assicurare la prosecuzione dell'impresa. Questo era stato colto da Diane Owen Hughes nei testamenti genovesi del XIII secolo, e i lavori più recenti di Anna Bellavitis giungono a conclusioni simili per quanto riguarda la Venezia cinquecentesca<sup>46</sup>. Nelle famiglie fiorentine eminenti, l'accesso della moglie alla dignità di erede era un riconoscimento, una ricompensa dovuti a una moglie devota che aveva condiviso la vita del testatore. Nel 1382, messer Giovanni di Neri da Barberino volle che la seconda moglie Maddalena dividesse l'eredità con le due figlie nate dal suo precedente matrimonio, un «onore» a lei dovuto perché lo aveva accudito e curato con abnegazione durante la sua lunga malattia<sup>47</sup>. Fu con profondo rammarico che, tre anni più tardi, messer Giovanni si trovò costretto ad annullare il suo testamento: la malattia e le altre spese avevano irrimediabilmente intaccato la sua fortuna che ormai egli destinava esclusivamente a Filippa, l'unica figlia ancora in vita, e al nipote, figlio di Clementina, l'altra figlia scomparsa. Giovanni deplorava di non poter più ricompensare la moglie come avrebbe meritato: le lasciava soltanto 200 fiorini *ultra dotem* e le sue vesti nuziali mentre – come egli assicurava – sarebbe stata «più degna di essere fatta erede invece che legataria»<sup>48</sup>.

Nelle famiglie fiorentine, non sempre si vedevano di buon occhio queste testimonianze di affetto coniugale. Nel 1379, Francesco di Lapo Palmieri decise di lasciare tutti i suoi beni a Selvaggia, *dilecta uxor sua*, dalla quale non aveva avuto figli, mentre il fratello Lapo avrebbe ereditato soltanto la casa avita<sup>49</sup>. Quattro anni dopo, poco più di un mese prima di morire, Francesco richiamò il notaio al suo capezzale per dettare un nuovo testamento, interamente a favore del fratello: la *ragion di famiglia* si era quindi imposta benché il sentimento coniugale che aveva ispirato il primo atto non fosse mutato. Ormai, Francesco Palmieri lasciava tutti i suoi beni a Lapo, ma nei confronti della moglie non mancavano i segni di stima, d'affetto e di fiducia: Selvaggia fu assicurata della restituzione immediata della sua dote, 500 fiorini che egli aveva avuto cura di depositare a nome della moglie presso la compagnia commerciale dei Ricci; la donna avrebbe conservato le sue vesti nuziali, tutta la mobilia della casa in città e della residenza in contado; inoltre tutti i raccolti provenienti dai possedimenti del testatore e l'usufrutto di un

podere le avrebbero assicurato un certo agio durante la sua vedovanza; unica esecutrice testamentaria, Selvaggia era incaricata della distribuzione dei lasciti pii e delle elemosine senza dover rendere conto a nessuno. E qualora il cognato non avesse rispettato queste disposizioni, sarebbe stato immediatamente diseredato<sup>50</sup>.

Con l'avvicinarsi della fine, Giovanni di Bartolo da Meleto modificò ancora più radicalmente le sue ultime volontà: e a fare le spese dei suoi ripensamenti, fu proprio la moglie. Il 6 luglio 1364, egli attribuiva a monna Simona l'usufrutto di tutti i suoi beni ad eccezione della casa di cui il fratello Francesco, un monaco Vallombrosano, doveva percepire la rendita. Simona era anche nominata tutrice dei loro tre fanciulli che naturalmente erano chiamati alla successione paterna; ma se fossero morti prima della maggiore età o senza discendenza legittima, Simona avrebbe raccolto l'eredità. Ser Francesco Albizzelli, il notaio che rogava l'atto e Antonio di Martino da Montevarchi, zio materno del testatore avrebbero dovuto aiutare la vedova nei suoi compiti di tutrice e nell'esecuzione del testamento<sup>51</sup>. A distanza di tre giorni, Giovanni, agonizzante, richiamò il notaio al suo capezzale. Nel nuovo testamento, il monaco Francesco non era più menzionato, Simona ottenne i 100 fiorini della sua dote *et nichil aliud ultra dictas dotes* e, infine, le clausole di sostituzione di eredi furono radicalmente modificate ad esclusivo vantaggio di un nipote, Sebastiano, figlio dello zio materno Antonio di Martino, che avrebbe raccolto l'eredità se i suoi cugini fossero scomparsi senza discendenza<sup>52</sup>. Un ribaltamento così repentino, di cui Simona fu la principale vittima, non poteva certo essere imputabile a un cambiamento altrettanto rapido nella relazione coniugale; si intuisce invece che, con la sua assidua presenza al capezzale del morente, lo zio materno, Antonio di Martino, aveva potuto orientare le ultime decisioni di Giovanni concernenti la scelta dei suoi eredi.

A Firenze, per motivi diversi, l'attività testamentaria degli uomini e delle donne sposati poteva quindi essere sottoposta a uno stretto controllo. Indubbiamente, i rari testamenti di mogli ci lasciano facilmente intuire che erano loro ad essere oggetto delle pressioni più forti. La ricca documentazione privata fiorentina consente tuttavia di scorgere alcuni spazi di libertà, negoziati o conquistati da queste donne per affermare le proprie scelte successorie.

### 3. Negoziare o aggirare: l'*agency* delle donne proprietarie

La faccia più nascosta della devoluzione femminile emerge dai libri di famiglia che, com'è noto, sono scritti quasi esclusivamente da uomini. Sono tracce labili di ultime volontà espresse oralmente, voci di donne morenti, flebili certo, ma che, con la loro stessa esistenza, tradiscono un fenomeno sicuramente assai diffuso.

#### *Dire le proprie volontà: i testamenti orali delle mogli e delle madri*

In punto di morte, la maggior parte delle spose fiorentine, e probabilmente anche molte vedove in casa «dicevano» le loro ultime volontà, non volendo o non potendo affidarle a un notaio. Poi il marito, il padre o un figlio avrebbe avuto cura di trascrivere queste parole femminili, pronunciate in presenza dei familiari oppure confidate al confessore prima di spirare.

Non sempre serviva un notaio e l'ufficialità dell'atto testamentario. Nel 1440, Mattea Del Benino, la madre vedova di Luca da Panzano, moriva in casa del figlio<sup>53</sup>. Luca ricordò che, «molte volte», la madre si era espressa in merito alla sua dipartita, lasciando due semplici disposizioni: tra le tre sepolture familiari possibili – quella dei del Benino, quella dei da Panzano o quella dei Carnesecchi – aveva scelto di ricongiungersi al secondo marito e in quella chiesa far celebrare ogni anno una messa per il riposo della sua anima con un semplice lascito di 50 fiorini. Mattea si accontentava di sottrarre pochi fiorini a una dote valutata ben 1200 e che sarebbe stata ereditata dai suoi figli:

Richordo chome questo di monna Mattea mia madre morì [...] in chasa mia [...]. E non fecie niuno testamento: è vero che lei, molte volte, disse volere che dopo lei si dessi f. 50 alla compagnia de' Preti di via San Ghallo ché ongn'anno diciessono una volta uno ufficio in Santa Maria Maggiore dove la sepe limo nel'avello di Lucha Charnesecchi suo hultimo marito<sup>54</sup>.

Mattea era sicura dell'amore fraterno e della fiducia reciproca che ispiravano le relazioni tra i suoi figli, anche se non erano nati dallo stesso padre, e sapeva che si sarebbero divisi pacificamente la sua eredità

(allorché la legge successoria fiorentina escludeva i figli del primo letto a vantaggio di quelli nati dall'ultimo matrimonio). La sua parola non aveva bisogno di certificazioni.

Più spesso il testamento orale veniva pronunciato in punto di morte, alla presenza dei parenti che confortavano la morente. Poteva limitarsi a semplici parole di raccomandazioni, come quelle pronunciate nel 1383 da Simona Sasseti, vedova da un anno e rimasta in casa del cognato Paolo insieme alla giovane figlia. Sul suo letto di morte, due furono le preoccupazioni espresse «per boccha» al suo confessore che, al suo capezzale, raccolse le sue ultime parole per trasmetterle poi al cognato: la salvezza della sua anima, e un bel matrimonio per la figlia Lena, che alla dote lasciata dal padre avrebbe aggiunto l'eredità materna. Simona contava sul cognato per trovare un buon partito per la nipote e provvedere a qualche offerta e a messe di *requiem*:

Richordanza che piacque al Nostro Singniore Idio chiamare a ssé monna Simona, donna che fu di Bernardo nostro maggiore fratello, di 26 del mese di settenbre anno 1383, la chui anima messer Domenedio riposi in santa pacie. Non fecie niuno testamento ma bene lasciò per boccha del suo confessore che mi fosse racomandata l'anima sua e apresso di conduciare a onore la Lena sua figliuola e mia nipote. Che messer Domenedio me ne dea la grazia e buona ventura e la detta monna Simona riposi in santa pacie, ché buona donna fu e molto si portò sempre di me, Paolo, e d'ogni altro in famiglia molto bene e venimone in gran danno<sup>55</sup>.

Nel 1362, il testamento orale di Agnesa Lottieri, la moglie di Barna Ciurianni, era più elaborato, sia nelle modalità in cui fu espresso, sia nei contenuti. La presenza di testimoni, una «scritta» del marito che «acconsentiva» conferirono una certa ufficialità e certificazione alle sue parole:

A di xxij di maggio 362, piaque a Dio chiamare a 'ssé la detta Angnesa, stata inferma iij mesi di male di tesicho e di ritanopicho. Morì come fedelissima cristiana e con tutti sacramenti e sopolissi il detto di a Santa Croce col'abito di san Francesco. Chiesimi, e io le consenti, che lascasse per l'anima sua, oltre a certe sue cose che a sua vita avea date e poi cert'altre si derono, fior. xxx d'oro, i quali per una mia scritta l'aconsenti, che monna Tomasa, mogle di Baldo Lottieri suo padre, e

monna Pera mia madre e frate Giovanni da Chastello San Giovanni, suo confessore, distribuirono come ella avea loro detto e secondo loro parere e così ebbono da Piero Siminetti per me; e la spesa e di mortoro e di sua infermità truov' mi costa, co' questi xxx fior., in tutto intorno a fior. c, pochi più o pochi meno. Lasciò, a parola e di ragione, reda i fanciulli suoi di sua dota e d'ogni suoi beni<sup>56</sup>.

Per prima cosa, come avveniva nei testamenti scritti, Agnese disponeva del suo corpo scegliendo la propria veste mortuaria – l'abito del Poverello – e il luogo dove essere seppellita: non la chiesa di famiglia – la parrocchia di Santo Stefano a Ponte dove i Ciurianni avevano la loro sepoltura –, bensì la chiesa del convento dei Francescani, esprimendo così una scelta personale più in sintonia con una sua particolare devozione che con una logica familiare.

Agnese indirizzava il suo secondo pensiero alla salvezza della propria anima, rispettando anche qui l'ordine degli atti scritti. Com'era consueto, Agnese voleva devolvere una certa somma in lasciti pii e caritatevoli: 30 fiorini, ovvero appena più del 5% della sua dote di 525 fiorini, ma per sottrarre all'eredità anche soltanto questa modesta somma le occorreva l'autorizzazione maritale; questo lascia supporre che una moglie, proprietaria della dote di cui il marito era solo usufruttuario, dovesse in qualche modo negoziare l'ammontare dei lasciti *pro anima*<sup>57</sup>. Da buon mercante, Barna lasciò una traccia scritta del suo consenso; successivamente, tenne anche a sottolineare che la moglie aveva già fatto delle elemosine in vita e che, dopo la sua morte, altre cose erano state donate, presumibilmente piccoli oggetti personali e indumenti. E in fondo alla pagina del libro dei ricordi, tirò la somma: un centinaio di fiorini, tra spese mediche, funerale e lasciti.

Agnese designò poi gli esecutori testamentari: oltre al suo confessore, un frate Minore del convento di Santa Croce, aveva scelto due donne della sua ristretta cerchia familiare – la matrigna e la suocera – con le quali, notiamolo, non aveva legami di sangue. Infine, Agnese nominò eredi i suoi «fanciulli» – Valorino, che aveva dieci anni, e Lorenza, di sette anni –, «di ragione» aggiunse Barna, poiché erano i legittimi detentori della dote e di tutti i suoi beni, e quindi senza discriminare la giovane figlia, come avrebbe voluto la legge fiorentina<sup>58</sup>.

Negli stessi anni, Agnola, la figlia del notaio ser Niccolò di ser Ventura Monachi, che si era trasferita in casa del padre per esservi curata e accudita, convocò il marito al suo capezzale per ottenere il permesso di lasciare ben 100 fiorini, ossia il 12,5% della sua dote, per il riposo dell'anima sua, somma che il padre avrebbe provveduto a distribuire:

Mccclxxiiij, indictione xij, die xv di settembre. La benedetta mia figliuola Agnola, donna che fu d'Amerigho Bartoli Zati, e fu sua donna dal dì xvij di novembre 1371 fino al dì che morì, xv di settembre 1374, essendo in casa mia su' letto chiamò Amerigo suo marito e chieseli licentia di poter lasciar per sua anima fiorini. C. fior., i quali si distribuissono per ser Niccolò di ser Ventura suo padre; esso Amerigo disse che era contento.

In questo caso, il marito, Amerigo, dette solo un consenso verbale. Ser Niccolò non era presente in casa quando era avvenuto questo scambio di parole tra la figlia e il genero, ma poco dopo l'episodio gli fu riferito dal fratello, Bartolomeo, incontrato per strada, vicino a casa, in compagnia del genero Amerigo:

Poi, venendo io Niccolò dal Palagio per visitare l'Agnola, trovai Amerigho predicto con Bartolomeo di ser Ventura. Bartolomeo mi disse quello che l'Agnola avea detto ad Amerigho e quello che Amerigho avea risposto e io domandai a 'Merigho se questo fu vero e se volea così fosse e darmi i detto .C. fiorini: disse di sí, presente a questo Rinaldo da (\*\*), popolo San Romeo, Iohanni Buza, popolo san Friano e fè questa promessa nella via di rimpetto alla casa dell'abitazione di ser Niccolò [...]

A richiesta del suocero, e in presenza di testimoni, Amerigo confermò quindi la parola data alla giovane moglie che stava agonizzando. Ser Niccolò proseguì il suo puntiglioso racconto spiegando come e perché, morta Agnola, il genero mantenne solo in parte la sua promessa:

Dì xvj dicto mese, io ser Niccolò, avendo in casa mia, dove morì la detta benedetta mia figliuola, suo panni e gioielli, rimandai: .x. anella, .ij. cioppe, .j. cotardita di mezana, .j. paonaza, due camiscie, .ij. borse, .j. forzierino con .j. cerchiello e .ij. cintolette d'argento e altre cosette di piccola valuta, la chiave del forzierino.

Rimase della decta Agnola e d'Amerigho una fanciulla ch'è nome Giovanna: nacque il dì di san Michele di settembre .1373.

È vero che Amerigho predicto, dì xvij di settembre, mi mandò .j. forziere con panni dell'Agnola. Fecili stimare a Piero Cerchi: stimoli ff. 73 d'oro.

Di che Amerigo ebbe consiglio con Salvestro Buosi, Francesco Paperi, Bartolo Usinbardo, Luca Bartoli e ser Ghirighoro di ser Francisci. Tutti dissono che rimandasse ogni panno dell'Agnola e che, non di meno, egli era obbligato a dicti .C. ff. – «ma che forse ser .N.[iccolò], veggendo che tu ti sei ben portato non li vorrà; ma se pur li volesse, gli potrà adomandare però che quel che manderai è dono e usanza» –.

Di 22 januari, mandò Amerigho, e io Niccolò ebbe, oltre le dette cose fiorini venti sette d'oro, e così riebbi in tucto ff. .C. d'oro<sup>59</sup>.

All'indomani della scomparsa di Agnola, ser Niccolò rimandò al genero le vesti e il «forzierino» con alcune gioie che la figlia aveva portato con sé quando si era trasferita in casa sua, perché questi oggetti facevano parte dei doni nuziali di proprietà del marito. Il giorno dopo, Amerigo fece consegnare al suocero uno dei due forzieri contenente il corredo della defunta. Perché questa era ancora «l'usanza», nella Firenze del tardo Trecento, un'usanza che compensava in parte la famiglia della defunta della perdita dell'eredità. Infatti, quando moriva la moglie senza lasciare figli, il vedovo, che ereditava l'intera dote, era tenuto a rimandare alla famiglia della defunta i due forzieri nuziali contenenti il corredo ma anche i doni da lui 'offerta' al tempo delle nozze. Quando dalla coppia rimanevano dei discendenti – e questo era il caso, avendo Agnola partorito una bambina l'anno prima – il vedovo ridava soltanto uno dei due forzieri con il corredo. Ora, come non mancarono di ricordargli gli amici consultati per l'occasione, il fatto di rispettare questo «dono e usanza» sarebbe stato apprezzato dai suoceri, ma non autorizzava affatto Amerigo a non consegnare anche i 100 fiorini del lascito testamentario richiesto da Agnola e al quale aveva acconsentito. Evidentemente, facendo stimare subito i «panni dell'Agnola», Amerigo pensava invece di poterne scontare il valore (73 fiorini) dalla somma promessa alla moglie morente; e così fece, seppure con un certo imbarazzo tradito dal ritardo con il quale consegnò al suocero soltanto i 27 fiorini mancanti. A spingere Amerigo a venir meno alla parola data, non era soltanto il fatto che egli potesse sentirsi meno vinco-

lato da un testamento orale, oppure che giudicasse eccessive le pretese della moglie, ma anche quell'«usanza» che stava cadendo in desuetudine<sup>60</sup>.

*Aggirare il controllo: le donazioni nascoste di Monna Piera*

Il racconto che traggio dalle *ricordanze* di un altro fiorentino, Tribaldo de' Rossi, e che vede protagonista monna Piera lascia intuire quanto la capacità patrimoniale di una madre vedova potesse essere posta sotto sorveglianza ravvicinata, ma ci rivela anche con quale sobria determinazione monna Piera riuscì per ben due volte a eludere la vigilanza del figlio. A differenza di Mattea Del Benino, circondata da figli premurosi, Piera viveva la sua vedovanza nella casa di un figlio che, per ristrettezze economiche o per avarizia, non sembrava disposto ad allentare i cordoni della borsa per spese 'superflue'. Per non incorrere in spiacevoli discussioni o rifiuti, Piera decise quindi di agire all'insaputa del figlio, prima per aiutare la figlia malmaritata, poi per provvedere alla salvezza della sua anima.

La prima volta, una mattina dell'estate 1492, Piera si recò da sola presso un notaio per fare rogare un atto di donazione a favore dell'unica figlia. Alessandra era sposata da due anni con uno speciale, Bernardo Rapetti, un uomo irascibile che maltrattava la giovane moglie e le faceva mancare tutto. Più di una volta, Piera era stata costretta a prestare alla figlia un po' di biancheria o qualche veste; e, dubitando dell'onestà del genero, aveva chiesto al figlio Tribaldo di tenere un inventario di tutti questi prestiti perché non li confondesse con il corredo della moglie (che a Firenze veniva conteggiato nella dote)<sup>61</sup>.

Preoccupata della triste sorte della figlia, Piera decise di farle dono di una somma di denaro, affinché Alessandra potesse contare su una qualche risorsa anche dopo la scomparsa della madre. Vedova da tre anni in casa del figlio, Piera non era materialmente rientrata in possesso della sua dote di 400 fiorini, ma ciò non le impediva di prendere delle disposizioni per la sua futura devoluzione. Eppure, il giorno in cui si recò dal notaio, Piera si guardò bene di informarne il figlio. Evidentemente, l'anziana signora sapeva che Tribaldo avrebbe disapprovato il suo gesto o addirittura vi si sarebbe opposto: ricordiamo che, a Firenze, i figli maschi non dividevano l'eredità materna *ab intestato* con le sorelle. Piera, invece, con la donazione di 100 fiorini ad Alessandra, divideva equamente la sua dote tra tutti

i figli, assegnandone un quarto alla figlia. Per fare ciò, monna Piera scelse un atto che richiedeva meno solennità del testamento, ovvero una donazione *mortis causa*. Ebbe tuttavia l'accortezza di vincolarla da una clausola restrittiva che dimostrava la consapevolezza del suo agire nonché la sua conoscenza del diritto successorio fiorentino e l'importanza dei notai come mediatori giuridici: Alessandra avrebbe potuto beneficiare del lascito materno soltanto se avesse avuto dei figli (e quindi degli eredi). L'anziana signora sapeva, infatti, che se la figlia fosse morta prima del marito senza lasciare una discendenza, sarebbe stato lui, «Pier misero» come lo chiamava, a intascare i 100 fiorini in virtù della legge successoria. La precauzione non era inutile: Alessandra scomparve nel marzo 1493 senza aver avuto un figlio e il vedovo incamerò solo la dote. Fortunatamente! esclamò Tribaldo che scoprì solo allora l'esistenza di questa donazione segreta:

Ricordo chome monna Piera sopradetta, a dì 6 di luglio 1492, lasciò e donò al' Alessandra sua figliuola, donna di Piero Rapetti, fiorini 100 de la dote sua s'ela aveva figliuoli di detto Piero; e lasciogliela di naschoso a me. Morì la detta Alesandra senza rede, che se moriva chon rede stavamo disfatti. Inoltre a questo, mentre che vise, più di lb. 80 le portò di maserizie e *denari*, che ciene avemo el dano: fune roghato ser Francescho di ser Baldese, notaio al'Arte de' Ghalighai. Idio ci pose le mani a morire senza rede<sup>62</sup>.

Grazie a Dio, ma anche all'accortezza di monna Piera, con la scomparsa della figlia «senza rede», la famiglia era scampata alla rovina e la dote materna era ancora intatta. Nel febbraio 1494, Piera decise quindi che poteva investire un po' di fiorini per agevolare il suo passaggio nell'Aldilà; e neanche questa volta giudicò opportuno informare il figlio delle sue intenzioni. Con una più modesta donazione di 25 fiorini (poco più del 5% della sua dote) fatta ai frati Agostiniani di Santo Spirito, Piera riusciva a finanziare un programma perpetuo di messe di *requiem*. E con il tempo, pur avendo una scarsa disponibilità di denaro, riuscì anche a consegnare anticipatamente 9 fiorini ai religiosi.

Sette anni più tardi, siamo nel febbraio del 1501, sentendo la sua fine avvicinarsi Piera pensò che fosse giunto il momento di informare il figlio. Convocato di prima mattina al capezzale della madre, Tribaldo raccolse

le sue ultime volontà che, per maggior sicurezza (o minor fiducia), Piera aveva fatto anche custodire da un notaio:

Richordo fo' questo dì 20 di febraio 1500, chome avendo preso uno gra' male a mona Piera 4 dì fà, mal di chapo e ascieso grande in j° ochio, gridando el dì e la notte «Io muoio!» chiamami apreso. Dise e vole riferirmi cierto lascio aveva fatto a' frati di Santo Spirito di f. 25 d'oro in oro, perché faciessino j° uficio l'ano in perpetua per l'anima sua, roghato ser Simone Biuzi a dì 28 di febraio nel 1493. E di già detta monna Piera n'aveva dato al priore di Santo Spirito, ch'è oggi al presente, f. 9 d'oro in oro e ricieuto da detto priore, monna Piera, j<sup>a</sup> iscritta di sua mano di detti f. 9 d'oro che sono di valuta, ogi dì, l'uno di lb. 7 apunto di moneta.

Date le condizioni di salute di Piera, la reazione di Tribaldo non si fece attendere:

Dove, dolendomi chon eso lei de la povertà nostra e miseria, avendo tanti figliuoli e spesa a notrire io a Firenze 13 persone, tutta ela si rimutò mostrandole le ragioni chiare che la gran limosina era darle a queste sue nipote e none a' frati, e dovevano a essere de la dota sua e' detti f. 25 d'oro.

Piangendo miseria, Tribaldo convinse quindi la madre che quei soldi sarebbero stati assai più utili alle nipotine che ai religiosi. Seguì un precipitoso consulto con i notai per accertare i fatti e, nel primo pomeriggio, uno di loro si presentò al capezzale dell'anziana per annullare la donazione a Santo Spirito e redigerne subito un'altra:

Vene detto ser Bartolomeo e andò a ser Lucha Charucci detta matina e 'ntese da lui chome istava la detta donagione di mano fatta di ser Lucha. E tornò a monna Piera a letto detto dì, dopo desinare, e feciegli roghare a detto ser Bartolomeo Zeffi j<sup>a</sup> donagione, che monna Piera fa a me e mia figliuoli inter viva, riservandosi gli usufrutti de la dota sua durante la vita sua, cioè gli usufrutti di f. 400 ch'ela dette di dote [a] Amerigho mio padre chon patti che e' f. 9 d'oro in oro ch'ela aveva dato a detti frati di Santo Spirito fusino loro, chon patto e leghato che de' nove f. ricieuti faccino anni 20 prosimi, cioè dichino per l'anima di detta monna Piera 20 volte le mese di Santo Ghirighoro [...]. E anulò ongni altro leghato che per lei per l'adrieto avessi fatto, e che questa abia aseghuizione in detti modi.

Si badi bene: l'atto era una donazione fatta a Tribaldo e ai suoi due figli maschi, Guerrieri e Amerigo, e non a favore delle nipotine, come preannunciato alla madre; una donazione *inter vivos* con riserva di usufrutto, onde scongiurare future visite clandestine della madre dal notaio: la dote materna non sarebbe uscita dalla casa. Nel dubbio, Tribaldo fece anche annullare ogni altro lascito che la madre avesse potuto fare a sua insaputa. Per i 9 fiorini già versati agli Agostiniani, Tribaldo si dovette invece rassegnare: ormai erano irrecuperabili e sarebbero serviti a celebrare soltanto una ventina di messe.

Sofferente e moribonda, monna Piera dovette quindi cedere alle pressioni del figlio e modificare le sue volontà, non senza aver ricevuto l'assicurazione di essere ben curata e trattata con riguardo fino alla sua dipartita:

E promesione vole da me e da la dona mia, Nanina, che noi la tratasimo bene i' nela detta sua utima vechiaia e malattia. A Dio piaccia che per lei chosì faciamo<sup>63</sup>.

Per mesi, l'anziana signora agonizzò in terribili sofferenze obbligando tutta la famiglia a soddisfare giorno e notte ogni sua esigenza; per mesi, Tribaldo prodigò senza contare – ma tenendo scrupolosamente i conti – brodi e cibi di prima scelta. Ma la donazione dei 400 fiorini della dote materna ai suoi figli non valeva forse qualche piccolo sacrificio?

### *Negoziare con il secondo marito*

Ho già osservato quanto fosse difficile per le Fiorentine accedere al testamento. Qui, mi interessa notare che le donne sposate per la seconda o la terza volta rappresentavano il 40% delle testatrici coniugate e che l'egualitarismo successorio era chiaramente uno dei tratti distintivi dei testamenti delle madri risposate. In effetti, sotto forma di lasciti o di eredità, il 78% di queste donne nominava tutti i figli, maschi e femmine, nati da tutti i matrimoni. Sembra proprio che il testamento venisse usato per aggirare le regole della successione *ab intestato* che, a Firenze, favorivano il vedovo, oppure selezionavano gli eredi delle madri in funzione del sangue del padre riservando i beni materni solo ai figli dell'ultimo matrimonio. Le vicende che seguono ci lasciano supporre che fosse più facile per le vedove risposate negoziare con il marito qualche margine di libertà.

Nel 1419, in punto di morte, Tommasa ottenne dal secondo marito Nerozzo di ser Niccolò Cocchi una *licentia testandi*, debitamente registrata dal notaio che successivamente raccolse le sue ultime volontà. Questo atto preliminare era divenuto indispensabile da quando la recente riforma statutaria del 1415 faceva divieto alle donne sposate di testare a scapito del marito o dei figli della coppia. Tommasa non aveva figli dal secondo matrimonio: l'autorizzazione maritale era tanto più necessaria perché la testatrice aveva proprio intenzione di avvantaggiare il suo unico figlio, nato dal primo letto, lasciandogli i 400 fiorini della sua dote. Al secondo marito che, sempre in virtù delle nuove norme statutarie sulla successione *ab intestato* entrate in vigore nel 1415, avrebbe dovuto ereditare tutti i beni della moglie, Tommasa ne concedeva soltanto l'usufrutto vita natural durante<sup>64</sup>. È difficile dire se questa libertà di ricorrere a uno strumento derogatorio come il testamento fosse risultata da una pacifica intesa tra i coniugi o se avesse dovuto essere negoziata da una madre determinata a ridare dei diritti al figlio diseredato dalla legge successoria affermando così la superiorità dell'identità materna sul vincolo coniugale.

Frutto di una negoziazione fu certamente l'accordo tra Dianora Petriboni e il secondo marito Iacopo Salviati sposato nell'ottobre 1403. La vedova, madre di due bambine di primo letto, fu costretta a sottostare a un «patto» matrimoniale che avrebbe assicurato al nuovo sposo l'eredità della dote in caso di vedovanza, e questo nonostante la presenza di due eredi legittime che, per la legge successoria fiorentina non ancora riformata, avrebbero avuto la precedenza. Iacopo Salviati pretese, infatti, che i 1000 fiorini gli fossero consegnati dal cognato e non dalla moglie che, essendo vedova, era rientrata nel pieno possesso della sua dote e avrebbe potuto dotarsi personalmente<sup>65</sup>. Ma oltre alla dote, Dianora possedeva 200 fiorini provenienti da un lascito testamentario del primo marito «dei quali – ricordava il Salviati – essa voleva fare la sua volontà», laddove la sua «volontà» era di sottrarre almeno il suo patrimonio *non dotale* al controllo del marito per poter, in qualsiasi momento, devolvere questo denaro alle due figlie di primo letto che le sue seconde nozze diseredavano<sup>66</sup>. Una modesta ma significativa contromisura per difendere un margine di libertà.

1. G. Sercambi, *Il Novelliere*, 3 vol., a cura di L. Rossi, Roma 1974, II, exmplo C, pp. 219-222.

2. J. Kirshner, *Maritus lucretur dotem uxoris sue premortue in late medieval Florence*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», 108 bd., Kanonistische Abteilung, LXXVII (1991), pp. 111-155.

3. S. Giuliodori, *De rebus uxoriibus. Dote e successione negli statuti bolognesi (1250-1454)*, in «Archivio storico italiano», 163, n. 606 (2005), pp. 651-684.

4. Statuti del 1335, Libro VII, rub. 31, c. 5v. Anche gli statuti del 1352, Libro V, rub. 30. Ringrazio Serena Giuliodori per i riferimenti a questi due statuti inediti analizzati nella sua tesi di dottorato *La norma e la prassi: diritti patrimoniali a Bologna fra statuti e ultime volontà (secoli XIII-XV)*, Università di Bologna, 2006; cfr. anche Ead., *De rebus uxoriibus*.

5. L'analisi dell'intero *corpus* statutario senese, edito e inedito, è stata condotta da G. Lumia, *'Ut cippus magis conservetur'. La successione a Siena tra statuti e testamenti (XII-XVII sec.)*, in «Archivio storico italiano», 161, n. 595 (2003), pp. 3-51. Non aggiunge molto E. Brizio, *La dote nella normativa statutaria e nella pratica testamentaria senese (fine sec. XII-metà sec. XIV)*, «BSSP», 111 (2003), pp. 9-39 [www.storia.unisi.it].

6. I. Chabot, *La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup>, XVII<sup>e</sup> siècles)*, in *Femmes, dots et patrimoines*, a cura di A. Groppi e G. Houbre (*Clio. Histoire, femmes et sociétés*, 7 (1998), pp. 51-72).

7. *Statuti della Repubblica fiorentina, II, Statuti del Podestà dell'anno 1325*, a cura di R. Caggese, Firenze 1921 [nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze 1999], Libro II, rubrica 17: *De dote et donatione restituenda*. I legislatori fiorentini fissarono le norme sulla *donatio propter nuptias* tra il 1253 e il 1255 (M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale (XII-XIII sec.)*, Milano 1961, pp. 27, 50).

8. I. Chabot, *Ricchezze femminili e parentela nel Rinascimento. Riflessioni intorno ai contesti veneziani e fiorentini*, in «Quaderni storici», n.s., 40/2, n°118 (2005), pp. 203-229. Questa mia interpretazione dell'evoluzione 'mascherata' del diritto veneziano risulta dalla mia lettura critica dei risultati di una indagine sui contratti dotali veneziani condotta da S. Chojnacki, *From trousseau to groomgift in late medieval Venice*, in *Medieval and Renaissance Venice*, a cura di E. Kittel, Th. Madden, Urbana 1999, pp. 141-165 (ristampato in Id., *Women and men in Renaissance Venice. Twelve essays on patrician family*, Baltimore 2000, pp. 76-94, pp. 93-94).

9. Il testamento è citato in L. Guzzetti, *Le donne a Venezia nel secolo XIV: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia*, in «Studi veneziani», n.s. 35 (1998), pp. 15-88, p. 65.

10. S. Calonaci, *Dietro lo scudo incantato. I fedecommissi di famiglia e il trionfo della borghesia fiorentina (1400 ca – 1750)*, Firenze 2005.

11. S.K. Cohn, Jr., *The cult of remembrance and the Black Death. Six Renaissance cities*

in central Italy, Baltimore-London 1992; Chojnacki, *Women and men in Renaissance Venice*. Per una lettura critica di questa interpretazione del 'potere' patrimoniale delle veneziane, rimando a Chabot, *Ricchezze femminili e parentela nel Rinascimento*.

12. D. Lord Smail, *Démanteler le patrimoine. Les femmes et les biens dans la Marseille médiévale*, in «Annales. HSS», 52/2, (1997), pp. 343-368.

13. «Quod mulieres non possint relinquere alii, quam filiis, ultra quartam» (Lib. II, rub. 31), Brizio, *La dote nella normativa statutaria e nella pratica testamentaria senese*, nota 14.

14. *Et nulla mulier in dote, vel de dote, vel eius parte in casibus suprascriptis, vel aliquo eorum, possit condere aliquam ultimam voluntatem, nec aliquid etiam inter vivos quoquomodo disponere de dicta dote, vel eius parte in preiudicium viri vel filiorum seu aliorum descendentium ex eis* (*Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis Mcccxxv*, Friburgi apud Michaellem Kluch, [ma Firenze], s.d. [ma 1777-1781], 4 vol., pp. 222-223, t. 1, lib. II, rub. 129). Per un esempio di *licentia testandi* concessa da un marito fiorentino, cfr. *infra* nota 64.

15. S. Feci, *Pesci fuori d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma 2004, pp. 25-81, p. 63-64 per le due mappe.

16. F. Michaud, *Liaisons particulières? Franciscains et testatrices à Marseille (1248-1320)*, in «Annales du Midi», 104 (1992), pp. 7-18, p. 9; S. Carocci, *Tivoli nel basso Medioevo. Società cittadina ed economia agraria*, Roma 1988, p. 226.

17. A. Bellavitis, *Il testamento a Venezia nel XVI secolo: diritto, dovere o spazio di libertà?*, in *Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, Renata Ago, a cura di B. Borello, Roma 2008, pp. 23-45, pp. 24-25.

18. A. Bellavitis, *Famille, genre, transmission à Venise au XVIe siècle*, Roma 2009, pp. 95-96, 134.

19. Le mie considerazioni si fondano su un *corpus* fiorentino di 282 testamenti maschili e 158 testamenti femminili (1350-1440). Per un'analisi dettagliata, rimando alla monografia in corso di stampa: I. Chabot, *La dette des familles. Femmes, lignages et patrimoine à Florence (XIVe-XVe siècles)*, Roma, École française de Rome, 2010.

20. Lord Smail, *Démanteler le patrimoine*; F. Michaud, *Un signe des temps. Accroissement des crises familiales autour du patrimoine à Marseille à la fin du XIII<sup>e</sup> siècle*, Toronto 1994.

21. A. Courtemanche, *La richesse des femmes. Patrimoine et gestion à Manosque au XIV<sup>e</sup> siècle*, Montréal-Paris 1993.

22. S. Epstein, *Wills and wealth in medieval Genoa, 1150-1250*, Cambridge, Mass.-Londra 1984.

23. S. Fasoli, *Indagine sui testamenti milanesi del primo Quattrocento (notaio Ambrogio Spanzotta)*, in *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. Chiappa Mauri *et al.*, Milano 1993, pp. 331-354.

24. M. Bertram, *Bologneser Testamente. Zweiter Teil: Sondierungen in den Libri memoriali*, in «Quellen und Forschung aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 71 (1991), pp. 195-240; si veda anche il contributo di Serena Giuliodori in questo volume.

25. Testatori: 62,2% – Testatrici: 37,8% (J. Chiffolleau, *La comptabilité de l’Au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 1320-vers 1480)*, Roma 1980.

26. Firenze tra 1350 e 1440: Testatori: 64,1% – Testatrici: 35,9% (Chabot, *La dette des familles*).

27. Carocci, *Tivoli*: Testatori: 24,1% – Testatrici: 75,9%

28. Guzzetti, *Le donne a Venezia nel secolo XIV*,

29. Bellavitis, *Famille, genre, transmission*, p. 128-130

30. I. Chabot, *Diritti e risorse patrimoniali*, in *Storia delle donne italiane*, 4 voll., II: *Il lavoro delle donne. Parte I: L’età medievale*, a cura di A. Groppi, Roma-Bari 1996, pp. 47-70; Chabot, *La dette des familles*.

31. Di lui sono conservati tre libri di conti e ricordi: ASF, *Carte strozziane*, II serie, 7 (1382-1403); ASF, *Carte strozziane*, IV serie, 364 (1403-1409) e 365 (1409-1410); a questi fa seguito il libro di conti di tutela delle figlie e eredi che documenta per oltre un decennio il divenire della famiglia dopo la morte di Paliano (ASF, *Carte strozziane*, IV serie, 366 (1410-1424).

32. Le prime pagine del suo libro di conti e ricordi documentano questa relazione: «Mcccclxxxij. Ricordo che a dì xij d’ottobre anno sopradetto, ebi uno figliolo maschio della Marchucia di Federigho vedova da Perugia al quale puosi nome Antonio [...] Qui apresso scriverò tutte le spese farò in lui per alearlo: che iDio per la sua miserichordia lo faccia buono per l’anima e per lo corppo». Dopo Antonio, che muore a Perugia il 27 marzo 1383, nascono Antonia (il 19 settembre 1384; muore a Foligno il 17 agosto 1390) e Bartolomeo-Giovanni (il 26 gennaio 1387), l’unico figlio maschio che Paliano avrà mai (ASF, *Carte strozziane*, II serie, 7, c. 2v-3r).

33. Su queste relazioni di tipo matrimoniale, che erano piuttosto frequenti, si veda A. Esposito, *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento*, in *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quagliani, Bologna 2000, pp. 499-517, pp. 501-505. Si veda anche il volume *Trasgressioni coniugali. Concubinage, adulterio, bigamia (secc. XIV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quagliani, Bologna 2004.

34. Il ‘giuramento’, ovvero l’impegno vincolante a concludere l’alleanza matrimoniale, avvenne il 3 agosto 1390; il ‘dì dell’anello’, cioè il matrimonio vero e proprio, fu celebrato il 3 dicembre, ma la giovane sposa non fu condotta nella casa maritale prima del 31 luglio 1392: «Mcccclxxx. Al nome di Dio e della Vergine Madonna Santa Maria e di tutti i santi e sante della corte di Paradiso, ricordo come questo dì iij d’aghosto anno sopradetto giurai

e compromisi e presi per mia legittima donna la Margherita figliuola che fu di Francesco di Buto Scodellai e di monna Lucha de' Ristori dello quale giuramento n'apare carta per ser Francesco di ser Piero [...]. A di iij di dicembre anno sopradetto le diè l'anello, carta per mano dello sopradetto ser Francesco e dormì con lei in casa monna Lucha sua madre. Per dota mi promisono Domenico Bartolini Scodellai, Giovanni di Filippo Rondinelli e Ristoro di Michele Ristori e ciascuno in tutto per mia dota fior. mille ciento d'oro, cioè fior. mille in posesioni per quello vaglione e d. contanti e fior. ciento in donora; e questi fior. mille ciento d. insino a questo di resto a 'vere. E promisonmi e sopradetti Domenico e Giovanni e Ristoro e più monna Isabetta donna che fu di Nicholò Falconieri per niuna cagione non adomandarmi ne darmi impaccio sopra le possessioni mi fossono date in dota per la sopradetta Margherita mia donna» (ASF, *Carte strozziane*, II serie, 7, cc. 9v-10r).

35. «Marchuccia, donna che fu di Giuliano di Pietro da Perugia, e mo' è vedova, de' avere a di viij di novembre fior. sesanta d. e' quali mi diè contanti questo di viij di novembre 1384» (ASF, *Carte strozziane*, II serie, 7, c. 5r).

36. ASF, *Carte strozziane*, II serie, 7, c. 3r.

37. Sulle caratteristiche e la diffusione di questo tipo di carità sociale, in particolare dopo la Peste, mi permetto di rimandare al mio *La beneficenza dotale nei testamenti del tardo Medioevo*, in *Povertà e innovazioni istituzionali dal Medioevo ad oggi*, a cura di V. Zamagni, Bologna 2000, pp. 55-76.

38. Alcuni mesi dopo la morte di Marcuccia, Paliano annotava nel suo libro: «Marchuccia donna che fu di Giuliano di Pietro da Perugia, è vedova, de' dare, a di xx d'aprile 1391, fior. lx i quali d. à 'vuti questi e più in più volte e molto tempo fa e più restandoli a 'vere; sarebono di Bartolomeo suo e mio figliuolo e però cancello – fior. Lx.» (ASF, *Carte strozziane*, II serie, 7, c. 4v-5r).

39. ASF, *Carte strozziane*, IV serie, 364, c. 117v (testamento del 31 dicembre 1406). Sulla vicenda di Gianna e delle sue figlie e sull'incitamento alle seconde nozze nei testamenti di alcuni mariti (privi di discendenza maschile), mi permetto di rinviare a I. Chabot, *Seconde nozze e identità materna nella Firenze del tardo Medioevo*, in *Tempi e spazi della vita femminile nella prima età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn, Bologna 1999, pp. 493-523; Ead. *La dette des familles*, capitolo 10.

40. ASF, *Carte strozziane*, II serie, 7, cc. 9v-10r; 34v; 54r.

41. ASF, *Carte strozziane*, II serie, 7, c. 35r.

42. Anche quando il marito era preferito, doveva sottrarre all'eredità somme importanti per i lasciti a familiari o opere pie destinate alla salvezza dell'anima della testatrice (Chabot, *La dette des familles*).

43. ASF, *Carte strozziane*, II serie, 7, c. 35r.

44. Su questa destinazione piuttosto consueta delle vesti femminili più preziose che appartengono sempre al marito, si veda C. Klapisch-Zuber, *Le complexe de Griselda. Dot et*

*dons de mariage*, in *Mélanges de l'École française de Rome, s. Moyen Âge-Temps modernes*, 96/1, 1982, pp. 7-43 [trad. It. in EAD., *La famiglia e le donne*; I. Chabot, «*La sposa in nero*». *La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in *Costruire la parentela. Donne e uomini nella definizione dei legami familiari*, a cura di R. Ago, M. Palazzi, G. Pomata («*Quaderni storici*», n.s., 29/2, n° 86, (1994), pp. 421-462; Chabot, *La dette des familles*, cap. 7.

45. ASF, *Carte strozziane*, II serie, 7, c. 59v.

46. D.O. Hughes, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, in «*Quaderni storici*», 11/3, n° 33 (1976), pp. 929-952; A. Bellavitis, *Famille, genre, transmission*, cap. VI.

47. Maddalena *que a se bene habuit et bene se gessit erga dictum dominum Johannem et maxime in infermitatibus suis in quibus ultra omne alium laboravit in servitium dicti testatoris, heredem fecit et esse voluit dummodo sibi compenset in dicta tertia parte dotes suas. Quod si eligerit dicta domina Magdalena magis vellet dotes suas quam heres esse, quod tamen dicto domino Iohanni non videtur esse tantum honorabile nec tantum utile ipsi domine Magdalene, ultra dotes suas centum quinquaginta florenos de auro legavit.* (ASF, *Notarile antecosimiano*, 205, cc. 95v-97r, 14 agosto 1382).

48. ASF, *Notarile antecosimiano*, 205, cc. 113v-114v, 1 settembre 1385.

49. *Ibidem*, cc. 88v-90r, 14 giugno 1379.

50. *Ibidem*, cc. 101v-103v, 10 luglio 1383; egli muore il 28 agosto.

51. *Ibidem*, cc. 22v-23r, 6 luglio 1364.

52. *Ibidem*, cc. 25v-26r, 9 luglio 1364, giorno in cui il testatore muore. In seguito, ma la data è ignota, il notaio aggiunge nel margine dell'atto: *Completum et restitutum Sebastiano Antonii Martini, relatum gabelle post mortem Iacobi ultimi filii dicti Iohannis.*

53. Chabot, *Seconde nozze e identità materna*, pp. 515-518.

54. ASF, *Carte strozziane*, II serie, 9, c. 181v.

55. ASF, *Carte Strozziane*, II serie, IV, c. 68v (Libro di ricordi di Paolo di Alessandro Sassetti).

56. ASF, *Manoscritti*, 77, c. viii v.

57. Il matrimonio fu celebrato nel gennaio 1348 (*Ibidem*, c. viii v).

58. Valorino nasce nel 1352; Lorenza nel 1355 e muore di peste nell'agosto 1363 (*Ibidem*, c. xlr).

59. ASF, *Carte strozziane*, II serie, 2, c. 34v.

60. Cfr. *supra* nota 42. Chabot, «*La sposa in nero*», pp. Chabot, *La dette des familles*, cap. VII.

61. «*Richardo chome, a dì 9 di gienajo 1491, monna Piera mia madre, avendo dife-*

renza chon Piero Rapetti suo gienero perché non trattava l'Alesandra sua dona a modo di detta mona Piera, mi dise che voleva che j° di iscrivessi molte chose che monna Piera aveva prestato al'Alesandra, e che io ne ponesi Piero debitore, perché non erano nel chonto de le donora» (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), *Fondo principale*, II, ii, 357, c. 57v). I suoi sospetti erano fondati poiché, dopo la morte della figlia, nonostante l'inventario Piera non riuscì a rientrare in possesso dei panni e degli oggetti prestati.

62. *Ibidem*, c. 75v.

63. *Ibidem*, c. 182r.

64. Il 4 maggio 1419 «*Neroçus olim Niccholai de Chocchis, ex certa scientia et non per errorem (...) set sua propria et spontanea voluntate, dedit et concessit licentiam, parabolam, auctoritatem et liberam facultatem domine Tommase eius uxori..., testandi et testamentum et quamlibet aliam ultimam voluntatem condendi et disponendi, legandi et relinquendi etiam iure istitutionis et quolibet alio jure dotes sua et usque in quantitate florenorum auri quadringentorum dotis ipsius dicte domine Tommase per dictum Nerozum olim habitis et confesata dummodo executio disponendorum per dictam dominam Tommasam fieri non possit nisi solum et dum taxat post mortem dicti Neroçi et post ipsius Neroçi mortem et non ante effectum et executionem habeant; et cum dicta conditione pro eo dictas licentiam, auctoritatem et facultatem concessit eidem...*» (ASF, *Notarile antecosimiano*, 11877, cc. 49r-50v).

65. Ho analizzato questo e altri esempi di un simile artificio contrattuale che consentiva al secondo marito di eliminare subito la concorrenza successoria dei figliastri, prima della riforma statutaria del 1415 (Chabot, *Seconde nozze e identità materna*, pp. 501-503, 522-523).

66. «Memoria che a dì 26 d'ottobre anno 1403 detto dì in domenica, io menai per mia moglie la Dianora, figliola che fu di Piero di Fastello Petriboni, la quale Dianora era prima stata moglie di Domenico di Domenico Giugni, et erasi morto siché essa era vedova. Del quale Domenico lasciò due figliuole femmine. E diemmi di dote fior. 1000 d'oro; e fummi promesso di patto quando si fermò il matrimonio, avvengiacché la carta non ne dica niente, che essa aveva fior. 200 d'oro che erano suoi, statili lasciati per testamento da Domenico sopradetto suo primo marito, dei quali essa voleva fare la sua volontà, ma che la rendita che si traesse de' sopradetti fior. 200 d'oro metterebbe in utile della casa mia. Fecene la carta di detto matrimonio ser Nigi di ser Giovanni, notaio all'Arte di Porta Santa Maria. Et io non ne diè alla detta dota nuovo mallevadore ma solamente io proprio promisi di restituirla. Et per fuggire io ogni sinistro che mi potesse intervenire, cioè che le sopradette fanciulle non potessero mai domandare niente di legittima o d'altro, confessai la detta dota avere avuta e ricevuta da Matteo suo fratello.», *Cronica o memoria di Iacopo Salviati dall'anno 1398 al 1411*, in *Delizie degli eruditi toscani*, a cura di Ildelfonso di San Luigi, Firenze 1784, t. XVIII, pp. 175-361, pp. 212-213.